

N.R.G. 2640/2022



TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice designato Raffaele Iannucci

letto il ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c.;
visti gli artt. 415 comma 2 e 416 commi 1 e 2 c.p.c.;
visto l'art. 127 *ter* c.p.c.;
vista l'istanza di autorizzazione alla notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
ritenuto che l'elevato numero dei soggetti controinteressati e l'impossibilità o notevole difficoltà di identificarli tutti in tempi compatibili con le esigenze di celerità proprie del rito del lavoro consigliano di autorizzare la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto ai predetti soggetti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

FISSA

per la discussione l'udienza del **26/04/2023**;

DISPONE

che la parte ricorrente notifichi il ricorso ed il presente decreto alla parte convenuta almeno trenta giorni prima dell'udienza;



AVVERTE

la parte convenuta che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte tutte le sue difese ivi comprese, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, le eventuali domande riconvenzionali, l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti da depositarsi contestualmente;

SOSTITUISCE

l'udienza con **note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositarsi a pena di **decadenza** entro e non oltre la data dell'udienza;

INVITA

le parti a depositare le note non oltre le ore 9.00 del giorno di udienza;

AVVISA

che il provvedimento sarà adottato nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle note;

AUTORIZZA

la notifica del ricorso e del pedissequo decreto nei confronti di tutti gli aspiranti alle supplenze per le classi di concorso MMMM-ADMM - sostegno scuola secondario I grado - sulle sedi indicate dalla ricorrente o risultati assegnatari delle suddette sedi, quali soggetti controinteressati, a mezzo pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, almeno trenta giorni prima del ricorso, con indicazione; 1) autorità giudiziaria dinanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; 2) nome dei ricorrenti con



indicazione dell'amministrazione intimata; 3) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e relativa documentazione allegata, come da indice del relativo fascicolo; 4) provvedimento del Tribunale di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

Con ordine all'Amministrazione intimata di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e sopra richiamata e con conseguenziale obbligo di rilascio alla parte ricorrente di apposito attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e della indicata documentazione.

Cassino, 04/01/2023

Il Giudice
Raffaele Iannucci

